

CONGEDO PARENTALE E LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024

Una mensilità elevata all'80% della retribuzione per il personale della scuola

Chiarimenti

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, **l'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024**, attraverso la modifica al comma 1 dell'art. 34 del D.lgs n. 151/2001, ha disposto *“per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura pari al **60%** della retribuzione **per un mese ulteriore al primo** [già introdotto con la legge di bilancio 2023], **da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione”**.*

Di seguito analizziamo se tale disposizione riguarda anche il personale della scuola e in che misura.

SINTESI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDIO PARENTALE

Durata del congedo parentale per singolo genitore

(art. 32 del D.lgs n. 151/2001)

Per ogni bambino, **nei primi suoi dodici anni di vita** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) **alla madre** lavoratrice, **trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità** per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a sei mesi**;
- b) **al padre** lavoratore, **dalla nascita del figlio**, per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a sei mesi**, elevabile a sette nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- c) **entrambi i genitori** possono fruire complessivamente **massimo di 10 mesi** di congedo parentale, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Trattamento economico del congedo parentale

(art. 34 D.lgs n. 151/2001- art. 2, c. 1, l. i) D.lgs n. 105/2022 - art. 12 CCNL Scuola)

- **alla madre, fino al dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta **un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi**, non trasferibili all'altro genitore;
- **al padre, fino al dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta **un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi**, non trasferibili all'altro genitore;
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, **in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della retribuzione della durata complessiva di 3 mesi**.

Per un totale, quindi, di 9 mesi (3 mesi per ciascun genitore “non trasferibili” per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi “trasferibile” che possono anche essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori), tutti indennizzati al 30% della retribuzione indipendentemente dalla condizione reddituale e ovviamente nel rispetto della durata del congedo per singolo genitore.

Nota bene: Il **decimo mese** (e, nei casi previsti, l’undicesimo mese) **non è indennizzato**, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il reddito sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria **(in questo caso l’indennità è al 30% della retribuzione)**.

Di seguito alcuni esempi di fruizione e relativa indennità:

<ul style="list-style-type: none">• Nel caso in cui la madre lavoratrice abbia già usufruito dei propri 3 mesi di esclusiva disponibilità, potrà usufruire degli ulteriori 3 mesi di congedo (trasferibili) anche se l’altro genitore non ha ancora usufruito, in tutto o in parte, della propria quota di congedo intrasferibile.
<ul style="list-style-type: none">• Se la madre fruisce di congedo parentale per 6 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori. Ne consegue che il padre può fruire di massimo 5 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.
<ul style="list-style-type: none">• Se il padre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo in comune tra i due genitori, la madre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 1 mese di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia della madre.
<ul style="list-style-type: none">• Se il padre fruisce di congedo parentale per 7 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori e 1 mese non può essere indennizzato perché usufruirebbe di una parte dei 3 mesi della madre che la stessa non può trasferire. Ne consegue che la madre può fruire di massimo 4 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.
<ul style="list-style-type: none">• Se la madre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di 1 altro mese di congedo in comune tra i due genitori, il padre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 2 mesi di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia del padre.

Retribuzione più favorevole per il personale scolastico

IL CCNL Scuola prevede una norma di miglior favore, concernente il **diritto alla retribuzione** per intero per i primi **30 giorni di congedo parentale, complessivamente per entrambi i genitori**, laddove la disciplina legislativa riconosce l’erogazione di una indennità pari al 30% del trattamento economico in godimento.

Per cui, per i **docenti e per gli ATA**, fermi restanti i limiti massimi di congedo consentiti, i **9 mesi** sono così retribuiti:

- **i primi 30 giorni**, computati complessivamente per entrambi i genitori, **sono indennizzati al 100% della retribuzione anziché al 30%**;
- **i restanti 8 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione**, a prescindere dalla situazione reddituale.

Il decimo mese (e, nei casi previsti, l'undicesimo mese) non è indennizzato, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il reddito sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (**in questo caso l'indennità è al 30% della retribuzione**).

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

La Legge di Bilancio, per l'anno 2023, modificando l'art. 34 del D.lgs n. 151/2001, aveva disposto **l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio** (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Tale disposizione si applicava ai genitori che terminavano (anche per un solo giorno) il congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Per cui, la retribuzione, per il 2023, è stata la seguente:

- un mese all'80% anziché al 30%, per il congedo fruito entro i 6 anni del figlio (se fruito successivamente retribuito al 30%);
- 8 mesi al 30% per il congedo fruito entro i 12 anni del figlio.

Tale disposizione **non ha trovato però applicazione per il personale della scuola** perché, come precisato, il CCNL scuola già stabilisce una norma di miglior favore per i primi 30 giorni di congedo parentale che sono interamente retribuiti. Per cui, la retribuzione del congedo, per il personale docente e ATA, per il 2023, è rimasta invariata:

- primi 30 giorni al 100% – entro i 12 anni del figlio;
- 8 mesi al 30% entro i 12 anni del figlio.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, intervenendo nuovamente sull'articolo 34 D.lgs n. 151/2001, **aggiunge un ulteriore mese retribuito all'80%, se fruito nel 2024, e al 60%, se fruito dal 2025**, anziché al 30%, **sempre fino ai 6 anni del figlio**.

Questo secondo mese **è applicabile anche al personale della scuola** in sostituzione, quindi, di una delle mensilità indennizzate al 30%.

Per cui, per il personale della scuola la **nuova retribuzione del congedo parentale** è la seguente:

<ul style="list-style-type: none"> • primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (CCNL Scuola);
<ul style="list-style-type: none"> • un mese all'80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025, solo se fruito entro i 6 anni del bambino (se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);
<ul style="list-style-type: none"> • per i restanti 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.

La nuova disposizione si applica a tutti?

È utile sottolineare che la retribuzione all'80% (per il 2024) e al 60% (dal 2025), anziché al 30%, **non spetta a tutti**, ma, come sottolinea la stessa legge, **è applicabile con riferimento ai soli lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.**

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 e per i quali la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante **resta invariata**: i primi 30 giorni retribuiti al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%.

Inoltre, il mese con la retribuzione di miglior favore (80%/60%) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Di seguito due esempi per l'eventuale retribuzione del secondo mese all'80% (per il 2024)

Figlio nato il 15 novembre 2023
<ul style="list-style-type: none"> • la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2024;
<ul style="list-style-type: none"> • il padre ha fruito dei primi 30 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2023 al 15 dicembre 2023 indennizzati al 100% della retribuzione (CCNL Scuola);
<ul style="list-style-type: none"> • il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2024 al 14 febbraio 2024.
<p>Il mese di congedo parentale fruito nel 2024 dal padre è indennizzato all'80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2023 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2024.</p>
<p>Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.</p>

Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024

- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui il primo mese retribuito al 100% (CCNL Scuola) e gli altri due indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

In questo caso il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2024 **è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili.**

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).